



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 DEL 17-07- 2026	Oggetto:	APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3.
-----------------------------	----------	---

L'anno duemilaventisei questo giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 20:00 nella sede Comunale.

Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza **Straordinaria** di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Sig. **Mellino Antonio Giuseppe** in qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Mellino Antonio Giuseppe	P	NIEDDU SALVATORE	P
IAI SALVATORE	P	MANCA MIRIAM	P
LAI CARLA	P	MANCA RENATO	P
SATTA EZIO	P	FARINA FELICE	P
DESSENA EMANUELE	P	SEU SEBASTIANO	P
MASALA FLAVIO	P	PALA GIUSEPPE	A
Presenti n.			11
Assenti n.			1

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE**.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.

Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di deliberazione.

Prima della discussione del punto all'ordine del giorno prende la parola il Consigliere Iai Salvatore il quale riferisce all'assemblea:

- Che il servizio di raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, affidato in convezione alla Comunità Montana del Goceano, è stato gestito in regime di proroga contrattuale dal 01 Settembre 2020 al 31 Dicembre 2025 alle stesse condizioni e costi previsti dal contratto originario stipulato nel 2014;
- Che l'aggiudicazione del nuovo contratto di appalto, in esecuzione dal 01 Gennaio 2026, ha necessariamente determinato la revisione delle condizioni contrattuali incrementando il costo totale da porre a carico degli utenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Iai Salvatore;

PREMESSO CHE:

- la regolarità della seduta è stata accertata con la presenza in aula del Sindaco, Mellino Antonio Giuseppe, e dei consiglieri, Nieddu Salvatore, Manca Miriam, Manca Renato, Farina Felice e Masala Flavio, e la partecipazione in video collegamento del consigliere, Iai Salvatore, Lai Carla, Satta Ezio, Dessena Emanuele e Seu Sebastiano, mediante verifica operata dal segretario comunale, in videocollegamento, secondo le modalità stabilite nel “regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'ente in modalità telematica o mista” approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 21 Aprile 2022;
- l'art. 1, commi da 639 a 703 della L. 147/2013 ha istituito la *Tassa sui Rifiuti* (TARI) destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- la legge 160/2019, con l'articolo 1, comma 738, ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

VISTA la deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) relativo al quadriennio 2026-2029, contenuto nell'Allegato A alla medesima deliberazione;

VISTO il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il periodo regolatorio 2026-2029;

VISTA la Determina ARERA n. 1/DTAC/2025, recante gli schemi tipo e le modalità operative per la predisposizione, la validazione e la trasmissione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, nonché della relazione di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e degli ulteriori allegati previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

VISTA la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, recante il “*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” (TQRIF);

CONSIDERATO che il TQRIF continua a trovare applicazione anche nel terzo periodo regolatorio con riferimento agli obblighi di qualità tecnica e contrattuale del servizio;

VISTO l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2026, i Comuni approvano i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’MTR-3, il Piano Economico Finanziario è predisposto dal gestore del servizio ed è sottoposto alla validazione dell’Ente Territorialmente Competente, il quale verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1) Costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- 2) Costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- 1) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 2) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 3) Eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n° 2807 del 18.06.2026 con la quale la **Comunità Montana del Goceano** ha trasmesso:

- PEF Grezzo relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani predisposto dal Gestore Formula Ambiente S.p.a. secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla Deliberazione ARERA 397/2025, completo della documentazione di accompagnamento;
- Allegato 1 - Tool di calcolo MTR-3 2026-2029 Goceano;
- ALLEGATO 2 - RELAZIONE COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO 2026;
- ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'
- IN_CESPITI; –
- RACCORDO COAN RIBA; –
- Allegato 1) PEF ETC 2026-2029 GOCEANO; –
- PEF RIPARTITI PER COMUNE DELLA CM GOCEANO –
- DETERMINAZIONE COANT AUMENTO CCNL - FORMULA AMBIENTE – CM GOCEANO; –
- 2) DETRAZIONI 4.5 ARERA - FORMULA AMBIENTE – CM GOCEANO; –
- Tabella riepilogo costi corrispettivo e PEF TARI 2026-2029 MTR-3 CM GOCEANO.

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) "grezzo" trasmesso dalla Comunità Montana del Goceano è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della delibera ARERA 363/2021/R/rif ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7.3 della succitata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e più precisamente:

- La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- La relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

RICHIAMATE le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n.363 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie";

RILEVATO altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

DATO ATTO che, attualmente, nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Nule, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), così come previsto ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 non è stato costituito. Nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che il Comune, in qualità di ETC, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal gestore, nonché il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario validato evidenzia i costi efficienti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e determina le entrate tariffarie massime applicabili per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai competenti Responsabili di servizio;

VISTO il “*Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari (Tassa Rifiuti)*”, approvato con propria delibera n. 7 del 28.02.2025;

CON voti favorevoli n. 11, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** e validare, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e del relativo Allegato A contenente il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di prendere atto** che il Piano Economico Finanziario è stato predisposto dai gestori del servizio ed è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolazione ARERA vigente;
- 4) **di dare atto** che il Piano Economico Finanziario determina le entrate tariffarie massime applicabili per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3;
- 5) **di demandare** a successiva deliberazione l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026 sulla base del Piano Economico Finanziario approvato con il presente atto;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento agli organismi competenti secondo le modalità previste dalla regolazione ARERA vigente;
- 7) **di pubblicare** il presente atto ai sensi di legge.

Con separata ed unanime votazione si rende l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

F.to Mellino Antonio Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Co. 1°, del T.U. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno _____ 21-07-2026 ____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____ 21-07-2026 ____ al _____ 05-08-2026 ____

Nule, li _____ 21-07-2026 ____

Fto IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il _____ per cui al stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000-

Nule, li ____ 17-07-2026 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO

Nule, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO